

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

LE CENTRALI A BIOMASSE DI NUOVO DAVANTI AI GIUDICI DI LEGITTIMITÀ

Cassazione Penale, Sezione V, sentenza n. 6408 del 13 novembre 2023 – 13 febbraio 2024

Nell'ambito di un procedimento cautelare restrittivo della libertà personale, la Cassazione è tornata a occuparsi di una vicenda di gestione di centrali a biomasse in Calabria, che secondo le accuse rientrava nell'ambito dell'attività di associazione a delinquere di stampo mafioso. Un radicato sodalizio che, attraverso plurime condotte illecite eterogenee, aventi il fine ultimo di monopolizzare, organizzare e conferire il cd. "cippato" in violazione della normativa sui rifiuti, avrebbe conferito materiale non conforme alle centrali a biomasse della zona, in accordo con i responsabili delle strutture stesse, commettendo truffe reiterate in danno del gestore del Servizio energetico nazionale, indotto in errore in ordine ai reali dati di produzione di energia elettrica derivante dal conferimento. La posizione oggetto di esame nella più recente sentenza riguarda il presidente e proprietario di una centrale a biomasse, ritenuto complice del sodalizio criminoso (con contestazione dei reati associativi di stampo mafioso, 416, comma 1 e 2, 416-bis.1 del codice penale) e indiziato del delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quadecies del codice penale, per avere partecipato alla gestione, ricevuto, trasportato e smaltito materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta, mischiandolo illecitamente con altro materiale di risulta e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese, anche avvalendosi della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestassero la diversa origine del materiale poi conferito in centrale a biomassa.

Contestualmente, visto che dalla condotta anzidetta conseguiva una corresponsione di incentivi da parte di un ente pubblico, le contestazioni avevano avuto a oggetto anche la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640-bis del codice penale, e l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, art. 316-ter del codice penale, per avere l'indagato presentato nell'arco di circa un triennio, in qualità di presidente e proprietario di una centrale a biomasse, istanze recanti dati non veritieri al Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oggi Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) per la certificazione delle biomasse, tali da indurre in errore i rappresentanti del Gse in ordine ai reali dati di produzione di energia elettrica; tale condotta avrebbe così procurato alle società che gestivano le centrali a biomasse un ingiusto profitto, pari alla acquisizione della tariffa incentivata, correlata alla conformità del ciclo produttivo del chips di legni vergini.

Il provvedimento cautelare era già stato oggetto di un ricorso per Cassazione, conclusosi con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio sul punto, poiché la motivazione era stata ritenuta soltanto apparente e carente di contenuto contrastante le deduzioni difensive: uno dei motivi di doglianza riguardava il fatto che non si fosse in grado di poter escludere oltre ogni dubbio che l'indagato avesse come "business illecito" il conferimento di solo legno cd. non tracciabile, visto che il legno "sporco" (perché mischiato con rifiuti) era oggetto di procedure di controllo da parte dei gestori della centrale a biomasse.

In secondo luogo, da un lato, l'ordinanza cautelare all'origine non aveva

tenuto conto che l'indagato aveva acquistato la centrale a biomasse solo nel 2015, tralasciando che la compartecipazione al sodalizio mafioso fosse preesistente e addebitabile alla precedente proprietà, dunque con l'attuale indagato estraneo ai fatti oggetto di contestazione; dall'altro lato, in maniera collegata, il provvedimento aveva mancato di considerare che dalle intercettazioni agli atti erano emersi diversi tentativi manipolatori o ingannatori attuati da alcune delle società coinvolte nel sodalizio criminoso, atte a conferire biomasse di qualità inferiore rispetto a quella contrattualmente previste, dai quali poteva desumersi l'inesistenza di un accordo illecito tra la "cosca" e la società dell'indagato, ritenuto al contrario vittima di raggiri sul punto.

Il più recente provvedimento della Cassazione riguarda l'impugnazione della seconda ordinanza cautelare, emessa a seguito del primo rinvio, poiché la difesa riteneva comunque assenti nella motivazione alcuni aspetti cardine, fra cui la distinzione tra legno "sporco" ovvero integrante un rifiuto e legno "non tracciabile" in quanto oggetto di tagli abusivi. Nel dettaglio, il ricorrente aveva cercato di argomentare a più riprese che la società dell'indagato aveva avuto diverse procedure per il controllo riguardanti, non solo la qualità dei materiali, ma anche la tracciabilità del cippato, richiamando le sommarie informazioni testimoniali di uno dei dipendenti della centrale.

L'ordinanza cautelare impugnata avrebbe superato tale assunto difensivo operando un distinguo tra "legno sporco" e "legno non tracciabile", e sostenendo che i controlli fossero stati fatti solo alla prima tipologia di materiale, non anche alla seconda, quello proveniente da tagli non autorizzati. Il Tribunale aveva confermato l'ordinanza cautelare sostenendo che seppur la società dell'indagato avesse opposto un rifiuto al conferimento del legno sporco, da ciò non potrebbe di certo escludersi aprioristicamente che, invece, avesse potuto accettare conferimenti non tracciabili.

La Cassazione ha nuovamente annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di merito per nuovo giudizio, ritenendo le motivazioni del tutto congetturali, e carenti di un riferimento specifico a elementi concreti in grado di far emergere il tipo di conferimenti sui quali i controllori "chiudevano gli occhi" e "lasciavano passare": trascurando di confrontarsi con una specifica deduzione difensiva incentrata sulla esistenza, nell'azienda, di controlli miranti anche alla verifica della tracciabilità (non solo della qualità) dei materiali, evocando le dichiarazioni di un collaboratore dell'azienda.

Questa vicenda, che sta impegnando da tempo giudici di merito e di legittimità, ha un significato che va al di là dei singoli fatti contestati. Intanto va segnalato come le procedure aziendali interne per la verifica dei materiali in ingresso nelle centrali a biomasse possano divenire un elemento probatorio difensivo tale da mettere in dubbio le tesi accusatorie; vi è poi un messaggio implicito rilevante per chi opera con compiti di controllo o di polizia giudiziaria, a cui viene richiesto di raccogliere sempre gli elementi concreti in grado di far emergere il tipo di conferimenti ricevuti dalla centrale; infine la natura delle (gravi) contestazioni di delitti da parte dell'accusa fa pensare che prima che un'attività d'impresa rilevante dal punto di vista economico e ambientale possa entrare nell'orbita di interessi criminali sarebbe sempre auspicabile che un adeguato sistema di controlli pubblici preventivi contribuisse a mantenerla nell'alveo della legalità.